

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

AIG Life (Ireland) Limited è una compagnia di assicurazioni sulla vita, controllata interamente da American Life Insurance Company (ALICO) che, a sua volta, è interamente controllata da American International Group, Inc. (AIG).

AIG, posizionata tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dei servizi assicurativi e finanziari, è la prima Compagnia assicurativa al mondo con sedi operative in oltre 130 paesi. Le società del Gruppo sono al servizio di clienti commerciali, istituzionali e privati tramite le reti distributive più estese del mondo nei rami danni e vita. Inoltre, le società di AIG sono tra i principali fornitori di servizi previdenziali, finanziari e d'investimento in tutto il mondo.

AIG Life (Ireland) Limited ha sede legale nella Repubblica d'Irlanda in AIG Centre IFSC, North Wall Quay, – Dublino 1, Irlanda, è registrata al locale registro delle imprese con autorizzazione numero 243620. La regolamentazione irlandese cui la Società è sottoposta prevede la responsabilità limitata dei soci. La forma giuridica è affine a quella di una "Società per azioni" prevista dalla legge italiana. La Società è, inoltre, iscritta dal 27/05/02 al Registro delle Imprese di Milano con autorizzazione numero n. 03540710963.

La Società è regolarmente costituita ed operante in base alla legge irlandese ed è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese, Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA) e svolge l'attività assicurativa in Italia in regime di libero stabilimento, ai sensi della Direttiva 2002/83 CEE e del Decreto Legislativo, 7 settembre 2005 n. 209, attraverso la propria rappresentanza generale per l'Italia avente sede in Via Olona 2 - 20123 Milano.

La Società è stata autorizzata a svolgere l'attività assicurativa in Italia ai sensi dell'articolo 32 della Direttiva 92/96 CEE tramite comunicazione dell'IFSRA del 1 Novembre 2001 all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (di seguito "ISVAP") e successiva comunicazione ISVAP del 19 marzo 2002 (prot. 230932) indirizzata alla Società e all'IFSRA.

La durata della Società è illimitata e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 30 novembre di ogni anno.

AIG Life (Ireland) Limited esercita l'attività di prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a fondi interni assicurativi.

AIG Life (Ireland) Limited, a soli 6 anni dal suo ingresso in Italia, ha saputo imporsi con successo sul mercato ed oggi vanta rapporti di collaborazione con oltre 5.000 promotori, 800 sportelli bancari e più di 30 gruppi finanziari.

Nell'esercizio 2007 AIG Life (Ireland) Limited realizza in Italia una raccolta premi pari a 401 milioni di Euro e vanta un patrimonio gestito pari a 1,76 miliardi di Euro; nel 2007 è risultata, per quanto concerne le polizze di assicurazione sulla vita del ramo terzo, la 20° compagnia del mercato italiano.

AIG Life (Ireland) Limited è controllata, direttamente e totalmente, da ALICO che ne detiene il 100% del capitale sociale. ALICO è controllata da American International Group, Inc. (AIG).

Il capitale sociale di AIG Life (Ireland) Limited è pari a Euro 1.905.000,00 sottoscritto e interamente versato.

L'azionista ha inoltre versato un capitale ulteriore pari a Euro 78.300.000,00 che, seppur non è espresso in azioni, è assimilabile al capitale sociale in quanto interamente utilizzabile per la copertura della solvibilità e non è redistribuibile ai soci se non sotto forma di dividendi.

Il consiglio di amministrazione della Società è composto da Sean B. Hehir, Nigel D. Hewett, Niall C. Sommerville. Il rappresentante legale di AIG Life (Ireland) Limited in Italia è Dario Moltrasio.

Attualmente la società di revisione di bilancio è PricewaterhouseCoopers, con sede legale nella Repubblica d'Irlanda in One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1.

Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Compagnia e al Gruppo di appartenenza, all'organo amministrativo, all'organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive della Compagnia e agli altri prodotti finanziari offerti dalla Società, sono fornite sul sito internet della Compagnia www.aiglife.it.

2. I FONDI INTERNI

I Fondi Interni **AIG Fondo Real Estate** e **AIG Fondo Private Equity** sono stati istituiti in data 29/06/2005.

Il Fondo Interno **AIG Fondo Multi Commodities** è stato istituito in data 14/11/2005.

Il Fondo Interno **AIG Fondo Liquidità** è stato istituito in data 25/06/2002.

Il Fondo Interno **AIG Fondo Hedge Orione** è stato istituito in data 29/07/2005.

Il Fondo Interno **AIG Fondo Hedge Gemini** è stato istituito in data 14/04/2006.

Il Fondo Interno **AIG Fondo Alternative Income** è stato istituito in data 17/07/2006.

Il Fondo Interno **AIG Fondo Hedge Andromeda A**, **AIG Libra** e **AIG Centauro** sono stati istituiti in data 30/05/2008.

Non è possibile fornire le caratteristiche specifiche dei benchmark in quanto lo stile di gestione adottato e le scelte di portafoglio dei Fondi Interni sopra indicati non consentono alla Società di adottare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente normativa.

A tal fine si terrà esclusivamente conto della misura della volatilità media annua attesa riportata nella Parte I, Sezione B.1, Paragrafo 7 (Parametro di riferimento dei Fondi Interni – c.d. Benchmark) del presente Prospetto Informativo in quanto ritenuta coerente con l'individuazione del profilo di rischio dei Fondi Interni. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in un dato periodo.

3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA

Il Contratto non prevede garanzie.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Si riporta di seguito l'elenco degli intermediari, iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che distribuiscono il prodotto **AIG Private Solution Plus** (PSP_PI_1.0/04.08).

L'indicazione dei soggetti distributori è comprensiva della relativa denominazione, forma giuridica, sede legale ed, eventualmente, se diversa, principale sede amministrativa oltre alla classe di appartenenza nel Registro degli Intermediari tenuto dall'ISVAP.

Denominazione Sociale intermediario	Sede Legale	Sede Amministrativa	Sezione RUI
Banca Popolare Friuladria	Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone	-	D

5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto dei Fondi Interni, la Società si avvale dei seguenti intermediari negoziatori del gruppo AIG:

- AIG Management (UK) Limited;
- AIG Investments.

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers, con sede nella Repubblica d'Irlanda in One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, che certifica con cadenza annuale l'attività assicurativa della Società.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

7. TECNICHE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI E ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Sono qui di seguito riportate le principali tecniche di gestione dei rischi di portafoglio di ciascun Fondo Interno, in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sezione B.1, Paragrafo 5 del presente Prospetto Informativo.

Fondo Interno **AIG Fondo Real Estate**

La Società gestisce l'attività di investimento del portafoglio del Fondo Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento.

La Società basa le proprie scelte relative ai titoli azionari e agli OICR che operano sul mercato immobiliare, sull'analisi continuativa della loro performance e sulla solidità finanziaria delle aziende di riferimento, in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento del Fondo Interno.

Fondo Interno **AIG Fondo Private Equity**

La Società gestisce l'attività di investimento del portafoglio del Fondo Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento.

La Società basa le proprie scelte relative ai titoli azionari e agli OICR che operano sul mercato private equity, sull'analisi continuativa della loro performance e sulla solidità finanziaria delle aziende di riferimento, in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento del Fondo Interno.

Fondo Interno **AIG Fondo Multi Commodities**

La Società gestisce l'attività di investimento del portafoglio del Fondo Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento.

La Società basa le proprie scelte relative agli OICR che operano sul mercato delle Commodities, sull'analisi continuativa della loro performance e sulla base della

propria esperienza nel settore, in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento del Fondo Interno.

Fondo Interno AIG Fondo Liquidità

La Società gestisce l'attività di investimento di ciascun portafoglio del Fondo Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento.

La Società basa le proprie scelte relative agli strumenti del mercato monetario a breve termine sull'analisi della curva dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG ALTERNATIVI

La Società gestisce l'attività di investimento del portafoglio di ciascun Fondo Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento.

La Società basa le proprie scelte relative agli OICR che operano sul mercato internazionale dei fondi hedge, sull'analisi continuativa della loro performance, sulla base della propria esperienza nel settore e della loro solidità finanziaria, in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento di ciascun Fondo Interno.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

8. SOTTOSCRIZIONE

8.1 Gli investitori-contraenti possono sottoscrivere il Contratto per il tramite di intermediari abilitati alla distribuzione di prodotti assicurativi (si veda l'elenco riportato al precedente Paragrafo 4 "I Soggetti Distributori") ovvero rivolgendosi direttamente alla rappresentanza generale della Società, mediante consegna dell'apposito modulo di proposta, compilato in ogni sua parte.

L'investitore-contraente versa alla Società un importo di premio al momento della sottoscrizione della Proposta (di seguito "Premio Unico Iniziale").

Il Contratto si intende concluso ed inizia a produrre effetti dalle ore 24.00 del Giorno Lavorativo in cui la Società accetta la Proposta. Salvo la facoltà della Società di non accettare la Proposta, l'accettazione della stessa da parte della Società avviene mediante conversione del Premio Unico Iniziale versato in Quote dei Fondi Interni prescelti dall'investitore-contraente secondo le modalità di seguito indicate.

La conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno prescelto da attribuire al Contratto avviene dividendo l'ammontare del premio versato, al netto delle Spese di Emissione di cui alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese Fisse) del presente Prospetto Informativo, per il Valore della Quota del Fondo Interno, determinato il giorno di accettazione della Proposta secondo la tempistica sotto indicata.

La Proposta si intende accettata dalla Società, il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00 (ora italiana) dello stesso, tutte le condizioni qui di seguito indicate risultano contemporaneamente soddisfatte:

- a) la Proposta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
- b) la Proposta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e sia corredata della documentazione mancante eventualmente richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio;

- c) il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

Il mancato rispetto del limite orario delle 13.00 (ora italiana) di ogni Giorno Lavorativo comporterà lo slittamento dell'accettazione della Proposta e della contestuale conversione del Premio Unico Iniziale in Quote al primo Giorno Lavorativo utile successivo.

Si precisa altresì che qualora la Proposta preveda di destinare, anche parzialmente, il Premio Unico Iniziale in uno o più Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI**, la parte del Premio Unico Iniziale destinata ai predetti Fondi Interni verrà temporaneamente allocata in un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente le cui Quote verranno trasferite da tale fondo interno tecnico ai Fondi Interni di cui sopra con le seguenti modalità e tempistiche.

Come indicato alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazione a disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo, essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI**, coincidente con il 1° (primo) Giorno Lavorativo di ogni mese e in considerazione del periodo di preavviso per la prenotazione delle quote e l'investimento richiesto dai gestori dei fondi e/o degli attivi in cui i Fondi Interni appartenenti a tale categoria investono, qualora il 2° (secondo) Giorno Lavorativo di ogni mese la Proposta risulti accettata dalla Società e il Contratto risulti regolarmente concluso, la Società effettuerà automaticamente il trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI** prescelti dall'investitore-contraente in Proposta, in occasione del Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese successivo.

A titolo esemplificativo, per poter acquistare le Quote dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI** al prezzo di valorizzazione dell'1 Settembre, è necessario che le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano contemporaneamente soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 1° Luglio, o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente, per consentire alla Società l'accettazione della Proposta e la conclusione del Contratto in data 2 Luglio.

Il mancato rispetto del termine del 2° (secondo) Giorno Lavorativo di ogni mese, comporterà il rinvio della conversione della parte del Premio Unico Iniziale allocato al predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi, in Quote del Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG ALTERNATIVI**, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo e, conseguentemente, la parte del Premio Unico Iniziale verrà mantenuta nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente fino a tale data.

Successivamente all'accettazione della Proposta da parte della Compagnia, l'investitore-contraente non può richiedere di trasferire la parte del Premio Unico Iniziale temporaneamente allocata nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ad altro Fondo Interno collegato alla Polizza, fintanto che non sia avvenuto il relativo trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi al Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG ALTERNATIVI**; pertanto, qualora la Società dovesse ricevere tale richiesta prima che tale trasferimento si sia realizzato, la Società non potrà dar corso alla richiesta.

Il numero delle Quote attribuite al Contratto può essere un numero frazionario, approssimato alla quarta cifra decimale.

Resta inteso che tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle Quote che li compongono qui contenuti sono formulati al solo scopo di determinare la prestazione assicurativa prevista dal Contratto. L'investitore-contraente, l'Assicurato (ove diverso dall'investitore-contraente) ed il Beneficiario non possono pertanto vantare alcun diritto sui Fondi Interni, sulle Quote degli stessi o sulle attività sottostanti.

In caso di non accettazione della Proposta e nell'eventualità che il Premio Unico Iniziale sia stato già incassato, la Società provvederà alla restituzione immediata del medesimo che verrà accreditato sul conto corrente intestato ai soggetti legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione del premio in contanti.

Si precisa altresì che tali termini saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dall'art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.

Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti il Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da destinare al Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i l'investimento nei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno, secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.

La Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accettazione della Proposta e dalla conclusione del Contratto mediante l'attribuzione delle relative Quote, invia all'investitore-contraente la Lettera di Conferma dell'investimento, che reca le seguenti informazioni minimali:

- numero Proposta con indicazione della sigla identificativa dell'intermediario autorizzato;
- data di ricevimento della Proposta;
- data di conclusione del Contratto;
- numero di Polizza;
- importo del premio versato ed investito;
- data di incasso del Premio Unico Iniziale;
- dettaglio del Valore e del numero delle Quote attribuite al Contratto per effetto del versamento del Premio Unico Iniziale;
- Giorno di Valorizzazione e Valore delle Quote.

8.2 Successivamente alla conclusione del Contratto, l'investitore-contraente potrà effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi che verranno eseguiti dalla Società il primo Giorno Lavorativo utile successivo al Giorno Lavorativo in cui entro le ore 13.00 (ora italiana) dello stesso, tutte le condizioni di seguito indicate risultano contemporaneamente soddisfatte:

- I. la richiesta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;

- II. la richiesta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e sia corredata della documentazione mancante eventualmente richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio;
- III. il relativo importo sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

Il mancato rispetto di tali termini comporterà lo slittamento della rilevazione del Valore Unitario della Quota, e pertanto l'esecuzione della relativa operazione di investimento, al primo Giorno Lavorativo utile successivo.

Si precisa altresì che, qualora la richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo comporti, anche parzialmente, l'investimento in Quote di uno o più Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI**, la parte del Premio Unico Aggiuntivo destinata ai predetti Fondi Interni verrà temporaneamente allocata in un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente.

Come indicato alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazione a disposizione degli investitori-contrattanti) del presente Prospetto Informativo, essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI**, coincidente con il 1° (primo) Giorno Lavorativo di ogni mese e in considerazione del periodo di preavviso per la prenotazione delle quote e per l'investimento richiesto dai gestori dei fondi e/o degli attivi in cui i Fondi Interni appartenenti a tale categoria investono, qualora il 15° (quindicesimo) giorno di calendario di ogni mese o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo precedente, la richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo risulti accettata dalla Società, la Società effettuerà automaticamente il trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI** prescelti dall'investitore-contrattante, in occasione del Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese successivo.

A titolo esemplificativo, per poter acquistare le Quote dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI** al prezzo di valorizzazione dell'1 Settembre, è necessario che le condizioni di cui ai precedenti punti I), II) e III) siano contemporaneamente soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14 Luglio, o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente, per consentire alla Società l'accettazione della richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo in data 15 Luglio.

Il mancato rispetto del termine del 15° (quindicesimo) giorno di calendario di ogni mese, comporterà il rinvio della conversione della parte del Premio Unico Aggiuntivo allocata al predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi, in Quote del Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG ALTERNATIVI**, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo e, conseguentemente, la parte del Premio Unico Aggiuntivo verrà mantenuta nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contrattante fino a tale data.

Successivamente all'accettazione della richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo da parte della Compagnia, l'investitore-contrattante non può richiedere di trasferire la parte del Premio Unico Aggiuntivo temporaneamente allocata nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ad altro Fondo Interno collegato alla Polizza, fintanto che non sia avvenuto il relativo trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi al Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG**

ALTERNATIVI; pertanto, qualora la Società dovesse ricevere tale richiesta prima che tale trasferimento si sia realizzato, la Società non potrà dar corso alla richiesta.

La Società non accetterà versamenti di Premi Unici Aggiuntivi nei casi in cui:

- I. all'atto del versamento l'investitore-contraente decida di destinare, anche parzialmente, l'importo dei premi a Fondi Interni che, a tale momento, risultano estinti o chiusi a nuove sottoscrizioni;
- II. non risultino rispettate le disposizioni previste dal Contratto e/o le vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio;
- III. il Contratto non sia ancora stato concluso ai sensi del precedente Paragrafo 8.1;
- IV. il relativo importo non sia stato ancora interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

In caso di non accettazione e nell'eventualità che il premio in questione sia stato già incassato, la Società provvederà alla restituzione immediata del medesimo che verrà accreditato sul conto corrente intestato ai soggetti legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione del premio in contanti.

Si precisa altresì che tali termini saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dall'art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari, le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.

Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti il Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da destinare al Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i l'investimento nei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno, secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.

Nel caso del versamento di Premi Unici Aggiuntivi, la Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accettazione di ogni Premio Unico Aggiuntivo mediante l'attribuzione delle relative Quote, invia all'investitore-contraente la Lettera di Conferma dell'investimento, che reca le seguenti informazioni minimali:

- importo del premio versato ed investito;
- dettaglio del Valore e del numero delle Quote attribuite al Contratto per effetto del versamento del Premio Unico Aggiuntivo;
- Giorno di Valorizzazione e Valore delle Quote.

Il Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a Euro **150.000,00** a cui devono essere aggiunte le Spese di Emissione di cui alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese Fisse) del presente Prospetto Informativo, mentre

l'importo del Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a Euro **10.000,00**.

Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici Aggiuntivi.

Il Premio Unico Iniziale, al netto delle Spese di Emissione di cui alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese Fisse) e i Premi Unici Aggiuntivi possono essere destinati a ciascun Fondo Interno collegato al contratto con un importo minimo per singolo Fondo Interno pari a Euro **10.000,00**.

9. RISCATTO

- 9.1 Non essendo la durata del Contratto prestabilita, finché l'Assicurato, o in caso di due Assicurati, l'ultimo degli Assicurati, è in vita, l'investitore-contraente può richiedere alla Società, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, il **Riscatto totale** e/o **parziale** del Capitale Maturato.

La richiesta di Riscatto totale e/o parziale deve essere comunicata alla Società in forma scritta, secondo quanto indicato negli artt. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni) delle Condizioni di Assicurazione.

La Società pagherà all'investitore-contraente un capitale pari al numero delle Quote attribuite al Contratto, per il Valore Unitario delle stesse rilevati alla data indicata nella richiesta dall'investitore-contraente che dovrà coincidere con un Giorno Lavorativo, o, in mancanza di tale indicazione, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta scritta di Riscatto, in considerazione del Giorno di Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno collegato al Contratto ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo e delle relative tempistiche di disinvestimento indicate alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9 (Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) del presente Prospetto Informativo.

Si precisa che il Valore Unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del corrispondente Fondo Interno.

Il Capitale Maturato verrà decurtato dei costi di Riscatto di cui alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.5 (Costi di rimborso del capitale prima della scadenza) del presente Prospetto Informativo e di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime Fiscale) del presente Prospetto Informativo.

Gli effetti del Contratto cessano una volta effettuata la liquidazione dell'intero Capitale Maturato da parte della Società.

Nel caso di **Riscatto parziale**, il Contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. Salvo diverse istruzioni dell'investitore-contraente, il Riscatto parziale sarà effettuato cancellando da ogni Fondo Interno un numero di Quote tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni risultante al momento in cui si effettua la cancellazione.

L'investitore-contraente può riscattare parzialmente il Contratto in qualsiasi momento, purché l'ammontare minimo riscattato sia di Euro **5.000,00** e purché il valore delle residue Quote in ciascun Fondo Interno non risulti inferiore a Euro **500,00**, nel caso di Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG DECORRELAZIONE** e a Euro **5.000,00** nel caso di Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG ALTERNATIVI**, fatte salve le disposizioni

previste alla Parte I, Sezione B, Paragrafo 4.4.5 (Versamento dei premi) del presente Prospetto Informativo. Si precisa altresì che per il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità appartenente alla categoria **AIG DECORRELAZIONE** non è prevista alcuna soglia minima riscattabile e alcun Valore Minimo del Fondo.

Si precisa che le operazioni di Riscatto parziale richieste dall'investitore-contraente sono gratuite.

Poiché la Società non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale Investito, né di corresponsione di un rendimento minimo durante la vigenza del Contratto, l'investitore-contraente assume il rischio di perdite del Capitale Investito nel caso di andamento negativo del Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno collegato al Contratto. Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote relative a ciascun Fondo Interno riscattato potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati.

Con riferimento ai Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG ALTERNATIVI è opportuno precisare che gli investimenti su tali Fondi Interni sono di tipo speculativo e comportano un grado di rischio tale da non essere consigliati per quei potenziali investitori-contraenti che potrebbero avere urgenza di riscattare, su base continuativa, importi elevati.

Questo perché, a seguito di improvvisi cambiamenti nelle condizioni dei mercati finanziari, potrebbe essere necessario, in casi estremi, modificare le tempistiche per la valorizzazione dei disinvestimenti indicata alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9, comma 2 (Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) del presente Prospetto Informativo.

Inoltre, in specifiche circostanze indicate all'art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione, il gestore dei fondi e/o degli attivi sottostanti i Fondi Interni potrebbe, ai sensi del regolamento dei fondi e/o degli attivi, decidere discrezionalmente di sospendere il calcolo del valore netto degli stessi, con conseguente differimento della tempistica di valorizzazione delle Quote del Fondo Interno che, sia ai fini dell'investimento che ai fini del disinvestimento delle medesime, verrà ripristinata al Giorno di Valorizzazione indicato dal gestore dei fondi e/o degli attivi sottostanti i Fondi Interni.

In tali circostanze la Società informerà tempestivamente gli investitori-contraenti interessati, sulla situazione e sui tempi della sospensione sopra descritta.

9.2 Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti, l'investitore-contraente è tenuto a fornire alcuni documenti che attestino l'esistenza di un obbligo in tal senso in capo alla Società e che siano idonei ad identificare i soggetti aventi diritto al pagamento. I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono di seguito elencati:

- **Riscatto totale**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società nella quale si specificano i termini del Riscatto;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, della Proposta e della Lettera di Conferma dell'investimento.

- **Riscatto parziale**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società nella quale si specifica l'importo del riscatto.

Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da due investitori-contraenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 (Investitore-contraente ed Assicurato) delle Condizioni di Assicurazione.

In particolare, al fine di garantire la posizione di entrambi gli investitori-contraenti in ogni caso di Richiesta di Riscatto, le relative richieste, sottoscritte da entrambi gli investitori-contraenti, devono specificare in che misura la somma oggetto del riscatto deve essere ripartita tra i due investitori-contraenti al momento della liquidazione; resta inteso che la Società si riserva il diritto di non dare seguito a Richieste di Riscatto che non contengano l'indicazione relativa al riparto delle somme oggetto del Riscatto.

In caso di smarrimento degli originali della Lettera di Conferma dell'investimento, dovrà essere consegnata una dichiarazione attestante lo smarrimento.

In caso di necessità o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione probatoria.

Una volta verificata la sussistenza dell'obbligo del pagamento in capo alla Società, questo avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione completa presso la sede della Società, ad eccezione del caso dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG ALTERNATIVI** relativamente ai quali il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal disinvestimento degli attivi sottostanti. Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro questo termine, la Società sarà tenuta a corrispondere interessi moratori al tasso legale a favore del Beneficiario. I pagamenti della Società saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su conto corrente dei soggetti aventi diritto a riceverli tramite l'indicazione delle coordinate bancarie (Codice IBAN). In nessun caso si darà luogo a pagamento in contanti.

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)

In qualsiasi momento l'investitore-contraente ha il diritto di richiedere alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di trasferire, anche in parte, le Quote acquisite da un Fondo Interno ad altro Fondo Interno tra quelli collegati al Contratto.

Lo Switch consiste nel parziale o totale disinvestimento di Quote, tramite cancellazione delle Quote medesime, da uno o più Fondi Interni collegati al Contratto ed il contestuale reinvestimento, tramite attribuzione di Quote, del controvalore complessivo relativo a tutti i Fondi Interni oggetto del disinvestimento, in uno o più Fondi Interni diversi, secondo le indicazioni dell'investitore-contraente.

L'ammontare dello Switch è pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno di cui si richiede il trasferimento/Switch determinato in base al Valore Unitario della Quota di detto Fondo Interno rilevato al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo al giorno in cui la Società riceve la richiesta scritta dell'investitore-contraente, in considerazione del Giorno di Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno collegato al Contratto ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo e delle relative tempistiche di disinvestimento indicate alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9 (Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) e Parte I, Sezione D, Paragrafo 18 (Modalità di effettuazione di operazioni di passaggio tra fondi) del presente Prospetto Informativo.

Se la richiesta di Switch non prevede alcuna data, la stessa si intende quale richiesta di Switch immediato.

L'importo disinvestito per effetto dello Switch viene convertito, nel medesimo Giorno di Valorizzazione, in Quote del Fondo Interno prescelto dall'investitore-contraente.

Si precisa altresì che, lo Switch di Quote verso ciascun Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG ALTERNATIVI** comporta la temporanea conversione dell'importo da destinarsi ai suddetti Fondi Interni in Quote di un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente. Tale operazione di Switch, non gravata da costi per l'investitore-contraente, si profila necessaria al fine di soddisfare le tempistiche di investimento previste per tali Fondi Interni come indicato alla Parte I, Sezione D, Paragrafo 16.1.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto) del presente Prospetto Informativo.

L'importo di ciascuno Switch deve essere pari ad almeno Euro **500,00** per Fondo interno nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l'investimento in ciascun Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG DECORRELAZIONE**.

Nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l'investimento in ciascun Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG ALTERNATIVI**, l'importo di ciascuno Switch non può essere inferiore ad Euro **10.000,00** per la parte di investimento da destinare a ciascuno di tali Fondi Interni.

In relazione alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi, resta fermo quanto previsto alla Parte I, Sezione B, Paragrafo 4.4.5 (Versamento dei premi) e Parte I, Sezione D, Paragrafo 16.1.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto) del presente Prospetto Informativo.

Gli ordini relativi alle richieste di Switch devono essere comunicati in forma scritta, secondo quanto indicato all'art. 24 (Comunicazioni) delle Condizioni di Assicurazione.

In seguito al perfezionamento dello Switch, e, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata portata a termine l'operazione di Switch, la Società comunicherà all'investitore-contraente le seguenti informazioni:

- Fondi Interni interessati;
- Numero, Valore della Quota e controvalore delle Quote cancellate ed attribuite;
- Data di esecuzione dello Switch.

I termini per l'esecuzione dell'operazione saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dall'art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari, le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.

Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti il Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora una o più richieste di Switch pervenute alla Società dovessero essere di ingente ammontare e/o rappresentare una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire il relativo disinvestimento e/o investimento degli/negli attivi sottostanti al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.

Il Contratto non prevede limiti nel numero possibile degli Switch.

D) REGIME FISCALE

11. REGIME FISCALE E NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE- CONTRAENTE

11.1 Detrazione fiscale dei premi

I Premi corrisposti dall'investitore-contraente persona fisica alla Società non danno diritto ad alcuna detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13 bis, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Il regime tributario dei Premi corrisposti dall'investitore-contraente persona giuridica dovrà essere valutato alla luce delle disposizioni di cui al Capo VI del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

11.2 Tassazione delle somme percepite

Le Prestazioni erogate dalla Società ai sensi del Contratto sono soggette al seguente trattamento fiscale:

(a) *Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato*

Le prestazioni corrisposte dalla Società al Beneficiario (o ai Beneficiari) del Contratto in caso di decesso dell'Assicurato (o dell'ultimo degli Assicurati) non sono soggette a tassazione in quanto sono esenti da IRPEF ai sensi dell'art. 34, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601. Esse inoltre non rientrano nell'asse ereditario e sono esenti da imposte di successione.

(b) *Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato*

Le prestazioni corrisposte dalla Società all'investitore-contraente in caso di vita dell'Assicurato (come ad esempio, in caso di Riscatto del Contratto) sono soggette alla seguente disciplina fiscale, a seconda che l'investitore-contraente sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica.

- (i) Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona fisica, le prestazioni erogate dalla Società sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, ai sensi dell'art. 26-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sulla differenza tra le somme dovute dalla Società e i Premi pagati dall'investitore-contraente, (art. 45, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).
- (ii) Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona giuridica, le prestazioni erogate dalla Società concorrono a formare il reddito dell'investitore-contraente in base alle regole stabilite dal Capo VI del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

11.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società, in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita, al Contraente o al Beneficiario, non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

11.4 Diritto proprio del Beneficiario ai vantaggi dell'assicurazione

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

La Società, a seconda della tipologia dei Fondi Interni collegati al Contratto, potrebbe investire le attività di tali fondi in titoli o OICR gestiti da Società di Gestione e SICAV appartenenti al gruppo AIG o esterne ad esso.

Inoltre la Società potrebbe eseguire transazioni con Società di Gestione e/o SICAV appartenenti al gruppo AIG o esterne ad esso, alle condizioni praticate dal mercato. Le condizioni si considerano praticate dal mercato, quando, alternativamente:

- a) la transazione viene eseguita alle migliori condizioni di mercato e in conformità alle regole in esso vigenti;
- b) nel caso in cui non si possano applicare le procedure di cui al paragrafo (a), la transazione viene eseguita alle condizioni reputate dalla Società conformi con il paragrafo precedente.

In ogni caso la Società, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all'investitore-contraente. Nel caso di alcuni Fondi Interni collegati al Contratto, la Società ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità (di seguito "accordi di retrocessione") con tali Società di Gestione relativamente agli OICR sottostanti ai Fondi Interni come segue:

Tabella 1. Retrocessioni annue dalle Società di Gestione su OICR

Fondo Interno	Commissioni annue OICR	Retrocessioni annue OICR
AIG Fondo Multi Commodities	1,00%	0,30%
AIG Fondo Hedge Andromeda A	1,50%	0,20%
AIG Fondo Hedge Gemini	1,50%	0,30%
AIG Libra	1,50%	0,30%
AIG Centauro	1,25%	0,05%

Tale retrocessione annua é riconosciuta al Fondo Interno determinando a favore dell'investitore-contraente una corrispondente riduzione dei costi gravanti sul Fondo Interno stesso come indicato alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 (Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente) del presente Prospetto Informativo.

Si precisa che la Società si riserva di variare eventuali accordi di retrocessione così come previsto all'art.16 (Modifiche al Contratto) delle Condizioni di Assicurazione.

Tale variazione potrebbe determinare un impatto sul controvalore della Polizza in seguito alla modifica della Commissione di gestione annua OICR gravante sui Fondi Interni riportata alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2, Tabella 16 del presente Prospetto Informativo.

Inoltre, la Compagnia potrebbe ricevere talune ulteriori retrocessioni convenute con la Società di Gestione degli OICR in cui il Fondo Interno investe, che potrebbero non essere reinvestite nel Fondo Interno.

In ogni caso la Società si impegna ad operare al meglio al fine di non arrecare danno all'investitore-contraente indipendentemente dall'esistenza dei citati accordi di retrocessione e di ogni potenziale conflitto di interesse.

La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta a operare in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti, ottenendo il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza degli accordi sopra descritti.

Nella gestione dei rapporti con gli investitori-contraenti la Società si impegna ad agire con onestà, equità e professionalità, nell'interesse degli investitori-contraenti e a protezione dell'integrità dei mercati con l'obiettivo primario di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Le funzioni relative alla gestione degli investimenti dei Fondi Interni sono demandate al personale della sede legale della Società a Dublino e ad intermediari del gruppo AIG ai quali non è permesso stipulare contratti con l'assicuratore, minimizzando con ciò il materializzarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

La Società si impegna ad utilizzare, nei limiti del possibile, tutti quegli accorgimenti tesi ad evitare che la Società stessa, i suoi dipendenti e Amministratori possano offrire, dare, sollecitare o accettare qualsivoglia incentivo che possa potenzialmente entrare in conflitto con i doveri del ricevente o del datore di lavoro del ricevente.